



COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)
Prot. 0015942 del 07-12-2020
Ore 13:23:48
in PARTENZA
UFF.: UFF. SINDACO

COMUNE DI FRATTAMINORE

Provincia di Napoli

Ordinanza n. 27

Oggetto: Emergenza covid-19. Adozione di misure preventive e precauzionali per fronteggiare l'eventuale rischio di diffusione covid-19. Conferma disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 26.2020

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell'OMS;

Viste le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del virus COVID-19 ed in particolare:

- *la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";*
- *Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- *Il DPCM del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- *il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- *Il DPCM del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19";*
- *il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q), che dispone «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ..., comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti»;*
- *il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", che dispone:*

1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;*
 2. *Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*
- *il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*
 - *il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27;*
 - *l'art. 1, comma 3 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 che prevede la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini di cui all'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;*
 - *la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
 - *il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;*
 - *il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, recante ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;*
 - *l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 ha applicato le misure di cui all'art.3 del richiamato DPCM del 3 novembre 2020 anche alla Regione Campania (scenario di tipo 4 ZONA ROSSA, con un livello di rischio "Alto");*

Preso atto delle disposizioni dei Comuni contermini volte ad assicurare la continuità della D.A.D. sino al termine delle festività natalizie e il decremento degli ultimi giorni dei casi sul territorio locale;;

Sentite, per le vie brevi, il Sindaco del Comune limitrofo di Frattamaggiore per la condivisione di un indirizzo omogeneo delle attività didattiche scolastiche volto ad assicurare la continuità della D.A.D. sino al termine delle festività natalizie;

Sentiti i Dirigenti scolastici dei plessi insistenti sul territorio;

Considerato l'indirizzo generale e costante dei decreti sopra richiamati, oltre che gli inviti delle istituzioni politiche e sanitarie di ridurre quanto più possibile gli assembramenti;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania n.86 del 30/10/2020, n.89 del 5 novembre 2020 e n. 90 del 15 novembre 2020;

Considerato che a fronte dell'attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID- 19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario o della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alla categoria a rischio;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio della cittadinanza, tenuto conto dell'estensione su tutto il territorio regionale delle misure rafforzate previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall' ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 50 del T.U.E.L.;

ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico a livello locale:

- *dalla data del 7 dicembre e fino al 23 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, come già disposto nelle precedenti ordinanze;*
- *restano comunque consentite in presenza l'attività amministrativa nonché le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;*

DISPONE

- *che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC:*

al Presidente della Regione Campania, alla Prefettura di Napoli, , all'ASL NA 2 Nord, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Unità di Crisi della Regione Campania, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;

- *che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito web istituzionale;*

AVVERTE

- *È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare, pena la sanzione prevista dall'ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Campania.*
- *Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui i alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito in legge n. 74/2020, nonché a i sensi del D.L. n . 7/2020 e ss.mm.ii.*
- *Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm .ii .*

Dalla Casa Comunale, addì 07.12.2020



Il Sindaco
Dott. Giuseppe Bencivenga

A handwritten signature in black ink, written over the official stamp. The signature is cursive and appears to read "Giuseppe Bencivenga".